



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Sicurezza sul Lavoro

SERVIZIO: Prevenzione e Protezione

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: BEZZI ELISABETTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PERSGEDI.025 CIG B95A020203 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE A FAVORE DEI LAVORATORI COMUNALI, ANNO 2026; DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ARTT. 17 COMMA 2 E 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA; IMPEGNO DI SPESA DI € 64.991,00.= (IVA ESENTE ART. 10 DPR 633/72) AL CAP. 322.03/28 - BILANCIO 2026.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2749 del 03/12/2025

Determinazione (DD) n. 2497 del 09/12/2025

Fascicolo N.26/2025 - FORMAZIONE SICUREZZA - ANNO 2025

Il Dirigente

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;

con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 13/03/2025 è stata approvata la variazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;

con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2025 è stata approvata la variazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;

con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2025 è stata approvata la variazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;

al capitolo 322.03/28 del predetto Bilancio, sono allocate le risorse relative ai *Servizi Sanitari*;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 sono stati approvati, per gli anni 2025-2027, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P. I. A. O.), documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 "*Performance*" che individua, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del D. L. 80/2021, la Sottosezione 3.3, "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" e i relativi allegati.

con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/04/2025 è stata approvata la Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

con successiva Deliberazioni di Giunta Comunale n. 93 del 21/05/2025 è stata approvata la Variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 e del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027

con successiva Deliberazioni di Giunta Comunale e n. 141 del 16/07/2025 è stata approvata la Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

con D.G. n. 220 del 28 ottobre 2025 il Comune di Venezia ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;

con disposizione PG/2025/0507638 del 29/09/2025 il Sindaco ha assegnato alla sottoscritta, a far data dal 6 ottobre 2025, l'incarico di Dirigente del Settore Sicurezza sul Lavoro, cui fa capo il Servizio Prevenzione e Protezione;

Visti:

il D. L. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei Dirigenti, e gli artt. 183 e 191, in materia di impegni di spesa;

il D. L. 30 marzo 2001, n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*, e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei Dirigenti;

i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al D. L. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;

il D. L. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e i relativi allegati;

il vigente Statuto del Comune di Venezia e in particolare l'art. 17 che disciplina le funzioni e i compiti dei Dirigenti;

il vigente *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;

Richiamato l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00.=, le Stazioni appaltanti procedono tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;

Richiamati altresì:

l'art. 48, comma 3, D. Lgs. 36/2023, in forza del quale *"restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;

l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge finanziaria 2007) e l'art. 1, comma 3, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, se disponibili;

l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, come modificati dall'art. 1 comma 130 della *Legge 148/2018 (manovra 2019)* e *s.m.i.*, che stabilisce l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) o alle Convenzioni/Accordi Quadro gestite da Consip S.p.A., per l'acquisto di forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00.=;

l'art. 37 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "attuazione dell'art. 1 della legge 3/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della salute nei luoghi di lavoro";

Rilevato che:

il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) collabora con i datori di lavoro del Comune di Venezia per l'attuazione di alcune misure di prevenzione tra cui la sorveglianza sanitaria dei lavoratori rientranti nelle categorie previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

è obbligo dei datori di lavoro, in applicazione della normativa vigente garantire la sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 25, 40, 41 del D. Lgs. 81/2008, art. 16 e art. 20 del D. Lgs. 151/2001, nei confronti delle categorie di lavoratori previste dalla normativa vigente e dal protocollo sanitario vigente PG 2024/0279092 del 10/06/2024;

nel corso del 2025 si è verificato un aumento di circa n. 200 unità del numero dei lavoratori in servizio da sottoporre a prima visita di sorveglianza sanitaria, determinato sia dalle nuove assunzioni di personale educativo che ha necessitato di visita preassuntiva, sia da nuove segnalazioni effettuate dai Datori di Lavoro di personale videoterminalista (20 ore al vdt/settimanali) tra i lavoratori assegnati già in servizio;

ai sensi del protocollo sanitario vigente attualmente il numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono circa n. 2000 unità ed appartenenti a differenti categorie/mansioni;

per adempiere a tali obblighi normativi è necessario avvalersi della collaborazione di soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti per svolgere le funzioni di medico competente, di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/08 e con consolidata esperienza in rischi professionali per la salute;

sul sito www.acquistinretepa.it, Portale Elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione, è attivo **dal 6/05/2025** l'*Accordo quadro Servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Lotto 2*, per i servizi necessari ad adeguare gli ambienti di lavoro delle Amministrazioni alle disposizioni normative Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), tra cui è compreso il servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni di medico competente;

ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e dell'art. 1, comma 510, della L. 208/2015, le amministrazioni pubbliche sono tenute a utilizzare le convenzioni Consip o a fare acquisti a condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle previste dalle stesse e, in tale contesto, i prezzi delle convenzioni Consip costituiscono un benchmark di riferimento per la valutazione dell'economicità e congruità delle offerte ricevute;

in data 18/03/2025, è stata stipulato con il Dott. Gianluca Fanelli il Contratto Rep. Spec. n. 25928/2025, avente ad oggetto il *SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI VENEZIA*, di importo pari a € 58.602,00=, per il periodo dal 1/01/2025 al 31/12/2025 e che il suddetto affidamento prevedeva fin dagli esordi della procedura la possibilità di ricorrere a un regime di proroga contrattuale per un ulteriore anno

alle medesime condizioni economiche e contrattuali stabilite nell'offerta allegata al contratto stesso;

nell'anno 2025, in corso di esecuzione del contratto Rep. Spec. n. 25928/2025, con DD n. 1795/2025 del Direttore Dott. Raffaele Pace, il suddetto importo è stato incrementato, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/23, di € 6.389,00.= (euro seimilatrecentoottantanove) corrispondenti al 10,90% dell'importo originario del contratto, determinando un importo complessivo delle prestazioni contrattuali per l'anno 2025 di € 64.991,00.=;

detto contratto prevede l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste in caso di aumento e fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

come evidenziato dalla Relazione della sottoscritta **PG/2025/0396556 del 30 luglio 2025**, i costi che questa amministrazione sosterebbe nel caso di adesione al *Accordo quadro Servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Lotto 2*, sono superiori a quelli che sostiene nel caso di ricorso alla proroga contrattuale di un anno, fino al 31/12/2026, del contratto stipulato con il Dott. Gianluca Fanelli per il periodo dal 1/01/2025 al 31/12/2025;

con nota PG/2025/0507310 del 29/09/2025, trasmessa via PEC, il dott. Gianluca Fanelli ha accettato la proroga del servizio di cui all'oggetto alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste nell'offerta allegata al contratto Rep. Spec. n. 25928 del 18/03/2025, impegnandosi a eseguire le prestazioni per l'anno 2026, per un importo presunto complessivo di € 64.991,00.=

l'importo presunto complessivo pari a € 64.991,00.= per l'anno 2026, è stato determinato sulla base delle condizioni economiche offerte dal Dott. Fanelli nell'anno 2025 ed è già comprensivo dell'importo di incremento ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/23, così come quantificato nell'anno 2025;

pur essendo stata contemplata la facoltà di proroga contrattuale sin dall'avvio della procedura di affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) non è stato acquisito per l'importo complessivo riferito alla durata biennale del contratto, come previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.) e dalle disposizioni ANAC in tema di rilascio del CIG;

Atteso che

al fine di garantire la continuità del servizio e conformarsi agli obblighi di legge in materia di tracciabilità, si è ritenuto necessario procedere all'avvio di una nuova Trattativa Diretta sul portale MEPA, RDO n. 5757966/2025 (**ALLEGATO A**), con attribuzione di un distinto CIG, finalizzato all'affidamento alle medesime condizioni economiche e contrattuali già stabilite e per un importo presunto complessivo per l'anno 2026 pari a € 64.991,00.= IVA esente (ai sensi art. 14, comma 10, della legge 537/1993);

è necessario provvedere ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, D. Lgs. 36/2023, al fine di affidare il servizio con le caratteristiche sopra descritte e della durata annuale, **dal 01/01/2026 al 31/12/2026**;

il presente affidamento, per tipologia ed importo, rientra nel disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023 in quanto l'importo complessivo biennale, comprensivo dell'importo della proroga e dell'aumento ai sensi dell'art. 120, comma 9, è di € **129.982,00.=** (IVA esente ai sensi art. 14, comma 10, della legge 537/1993);

trattandosi di appalto d'importo inferiore alle soglie previste dal codice per gli affidamenti diretti di servizi e forniture e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

in data 18/11/2025, al citato Medico Competente, tramite il portale AcquistinretePA, è stata formulata RDO n. 5757966 del 28/10/2025 con scadenza 24/11/2025 comprensiva di Capitolato prescrittivo prestazionale e schema di contratto di proroga **(ALLEGATO A)**

in data 19/11/2025 il Dott. Gianluca Fanelli ha inviato tramite il portale AcquistinretePA il Documento di Offerta protocollato con PG/2025/0630710 del 25/11/2025, di **Euro 64.991,00.=** (IVA esente) e comprensivo di Capitolato prescrittivo prestazionale e schema di contratto di proroga; **(ALLEGATO B)**

Ritenuto che:

il Dott. Gianluca Fanelli risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in quanto ha svolto funzioni di medico competente presso aziende pubbliche e private, anche manifatturiere, di notevoli dimensioni tra cui enti pubblici (categorie *ATECO n. 84 Amministrazione pubblica e difesa*) e pertanto possiede esperienza nella gestione della sorveglianza sanitaria di lavoratori appartenenti a differenti categorie/mansioni quali sono i lavoratori del Comune di Venezia;

è opportuno provvedere all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023 al Dott. Gianluca Fanelli Partita IVA 03176730277, per il periodo **dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026;**

sulla base delle condizioni economiche offerte dalla predetta ditta, risulta necessario impegnare la somma di **€ 64.991,00.=** IVA esente (ai sensi art. 14, comma 10, della legge 537/1993) per l'annualità 2026;

Dato atto:

dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, adottato con D. P. R. 62/2013 e s. m. i.; che la sottoscritta riveste, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e allega alla presente determinazione apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi così come integrata ai sensi della misura comune C-29 del vigente PIAO allegato 1_B Sottosezione 3.3, "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" **(ALLEGATO C);**

del rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente in materia di scelta dell'affidatario;

del rispetto del divieto di frazionamento artificioso della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 6, D. Lgs. 36/2023;

del rispetto delle prescrizioni in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. 36/2023, considerato che detta suddivisione non è stata operata in considerazione della natura della prestazione richiesta;

di aver verificato all'atto di individuazione dell'operatore economico, Dott. Gianluca Fanelli che:

- è regolarmente iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi di VENEZIA dal 12/01/1994 al numero 5.441;
- è regolarmente iscritto nell'Elenco del Ministero della Salute dei Medici Competenti dal 01/01/2000 al numero 12.049 e pertanto in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008;
- la posizione EMPAM, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri in data 25/11/2025_ è regolare e che non occupa dipendenti (in luogo del DURC);

di avere acquisito da parte del predetto operatore economico, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a:

- possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - impegno di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento interno vigente, nonché del protocollo di legalità sottoscritto in data 9/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
 - insussistenza di rapporti di parentela e clausola "anti pantouflage";
 - estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge n. 136/2010 e s.m.i.
- assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto alla prestazione da erogare;

che sono state effettuate con esito favorevole le verifiche sul possesso, in capo al predetto operatore economico, dei requisiti di partecipazione e qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;

dell'avvenuta acquisizione del **CIG n. B95A020203** ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che il presente atto rientra tra quelli di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale della determinazione dirigenziale è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "*Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni*" del Comune di Venezia

DETERMINA

di procedere ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, D. Lgs. 36/2023, precisando quanto segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la tutela della salute dei lavoratori del Comune di Venezia;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di "Sorveglianza Sanitaria e funzioni medico competente" a favore dei lavoratori comunali, per il periodo dal **01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**;
- c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'Amministrazione digitale tramite la piattaforma AcquistinretePA, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D. Lgs. 36/2023;
- d) le clausole essenziali sono quelle fissate nel MEPA, contenute nella **RDO n. 5757966 del 28/10/2025** e nell'offerta del Dott. Gianluca Fanelli che sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione con relativi *Capitolato descrittivo e prestazionale, Schema di contratto di proroga*, che disciplinano le condizioni esecutive (**ALLEGATI A - B**)
- e) la scelta del contraente avviene mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023;

di affidare contestualmente, ai sensi dell'art. 17, comma 2 e dell'art 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, al Dott. Gianluca Fanelli Partita IVA 03176730277, il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e funzioni del Medico Competente dei lavoratori comunali per il periodo dal **01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**, per importo annuale di **Euro € 64.991,00.=** IVA esente (ai sensi art. 14, comma 10, della legge 537/1993);

di impegnare a favore Dott. Gianluca Fanelli Partita IVA 03176730277, con sede in Spinea (VE), la somma di **€ 64.991,00.=** (IVA esente ai sensi art. 14, comma 10, della legge 537/1993);

di imputare la spesa complessiva di **€ 64.991,00.=** (IVA esente ai sensi art. 14, comma 10, della legge 537/1993) al Bilancio 2025-2027, annualità 2026, capitolo/articolo **322.03/28 Servizi Sanitari, codice gestionale 001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa** - azione di spesa **PERSGEDI.025 Servizio Sorveglianza Sanitaria e funzioni medico competente D. Lgs. 81/08**, spesa finanziata con entrate correnti;

di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta si provvederà con successiva disposizione dirigenziale, su presentazione di regolari fatture elettroniche;

di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del D. Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 D. Lgs. 36/2023;

di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P. G. n. 521135 del 09/11/2016;

di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Elisabetta Bezzi / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 09/12/2025